

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MERLIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1958

Provvidenze a favore delle aziende agricole del Delta Padano danneggiate da eccezionale calamità naturale.

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo le alluvioni avvenute in Polesine nella primavera 1957 e nel novembre 1957, altri dolorosi avvenimenti colpirono quella terra esposta a tutte le sventure.

Vennero approvate dal Parlamento le leggi 29 luglio 1957, n. 595, e 18 marzo 1958, n. 310 e con gli aiuti ottenuti e lo sforzo delle popolazioni, già le zone colpite sono ri-sorte.

Ma nell'aprile 1958 una piena eccezionale ruppe gli argini del collettore Padano-Polesano in località Ponte Gramignara, e venne così inondata gran parte dei terreni nei comuni di Contarina e Donada.

Anche per equiparare la sorte di tutti, per fornire analoghi aiuti a così breve distanza di tempo, urge approvare disposizioni identiche e pertanto il sottoscritto ha l'onore di presentare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da eccezionale calamità naturale.

Art. 1.

A favore delle aziende agricole dei Comuni di Contarina e Donada della Provincia di Rovigo danneggiate dalla eccezionale

calamità naturale, verificatasi nell'aprile 1958, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.

Art. 2.

Il contributo sarà concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, di strade poderali, di canali di scolo e di provviste di acqua e delle opere relative, nonché

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a lavori di ricostruzione e riparazione dei muri d'argine a difesa dei fondi rustici;

b) al ripristino ed alla sistemazione per la coltivabilità dei terreni, compreso lo scavo ed il trasporto a rifiuto dei materiali alluvionali sterili eventualmente depositati;

c) al ripristino delle piantagioni arboree ed arbustive, riparazioni e acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzi agricoli, nonché degli impianti per la conservazione e la trasformazione dei prodotti dell'azienda;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostruzione delle scorte vive o morte danneggiate o distrutte.

Il contributo per le spese di cui alle lettere a), b) e c) sarà corrisposto nella misura del 67 per cento per le piccole aziende, fino al 52 per cento per le medie aziende e fino al 40 per cento per le grandi aziende.

Il contributo per le spese di cui alle lettere d) ed e), pari al 40 per cento delle spese stesse, è concesso esclusivamente alle piccole aziende.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi i cui terreni non possano essere ripristinati a causa di frane che li abbiano asportati, a causa di erosione delle acque o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposta una somma pari al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni.

La liquidazione è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, dell'impiego della somma nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi produttivi in agricoltura.

Art. 3.

Agli imprenditori delle aziende agricole ricadenti nelle zone di cui all'articolo 1 della presente legge che, per effetto della calamità naturale verificatasi nel periodo indicato nell'articolo stesso, abbiano perduto non meno della metà del reddito lordo totale, è concesso, a parziale reintegro del capitale di conduzione, un contributo nella misura massima del 50 per cento del valore dei frutti pendenti delle principali colture che siano andati perduti.

Il contributo andrà ripartito tra imprenditore, mezzadro, colono parziario o partecipante nella stessa misura di riparto dei prodotti aziendali, a norma di contratto.

Art. 4.

I proprietari ed affittuari coltivatori diretti cui compete l'iniziativa di provvedere alla sistemazione dei terreni danneggiati e delle colture distrutte sono autorizzati a servirsi della mano d'opera familiare.

Art. 5.

Il contributo per le opere e gli acquisti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del precedente articolo 2, può essere concesso anche per le spese sostenute successivamente al verificarsi degli eventi considerati all'articolo 1 della presente legge e prima dell'entrata in vigore della legge stessa, salvo detrazione dell'ammontare di eventuali contributi a qualsiasi titolo concessi.

Art. 6.

Qualora, per il miglior esito dei ripristini e delle ricostruzioni previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto da consorzi di proprietari comunque esistenti o da costituirsi a questo scopo. Il contributo è concesso al consorzio, che ne tiene conto nella determinazione della quota di spesa dovuta in rimborso da ciascuno degli interessati.

Art. 7.

Per i mutui concessi dall'Istituto autorizzato ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data della presente legge — sempre che il mutuatario si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1 — i mutuatari possono chiedere di omettere il pagamento delle rate scadenti

nell'anno in corso e fino al 31 dicembre 1959 e che venga prorogato di altrettante semestralità il mutuo in essere. In tal caso l'Istituto mutuante provvederà alla nuova liquidazione della rata costante tenuto conto degli interessi al saggio contrattuale dal 1° gennaio 1960 fino alla prorogata scadenza, bastando a tal fine la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizione pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo.

La dilazione di cui al presente articolo non comporta alcuna modifica del contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, la esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, dovrà risultare da attestazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Rovigo.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'articolo 7 sono esenti dalla tassa di bollo, eccetto quella sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili e contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 9.

Nella Provincia di Rovigo, è istituita una Commissione composta dal Prefetto che la presiede, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Intendente di finanza.

La Commissione, sentito il Comitato provinciale dell'agricoltura, tenendo presente la disponibilità di fondi assegnati alla Provincia, determina i criteri di massima da seguire nella concessione dei contributi, avuto riguardo alla necessità di favorire le aziende di minore ampiezza, quelle che abbiano subito maggior danno, ed in generale alla opportunità di graduare l'entità dell'in-

tervento secondo lo stato di depressione dell'economia agricola della zona.

La concessione va in ogni caso subordinata alla condizione che l'entità del danno, compreso quello relativo ai frutti pendenti, abbia compromesso le possibilità di autofinanziamento e di credito di miglioramento e di esercizio per ripristinare la efficienza produttiva dell'azienda e continuarne la conduzione, tenuto anche conto della consistenza patrimoniale del richiedente.

La Commissione esprime, inoltre, il suo preventivo parere su ogni singola concessione.

Art. 10.

Sono ammessi al contributo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione della azienda.

Ai conduttori non proprietari che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario, spetterà il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.

Qualora il fondo sia condotto in forma associativa, il contributo di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'articolo 2 verrà ripartito in relazione alla quota afferente a ciascuna delle parti.

Art. 11.

Gli eventi di cui all'articolo 1 della presente legge non possono costituire causa di rescissione dei contratti agrari in corso.

I concessionari, gli affittuari, i coloni, i compartecipanti, i salariati fissi ed obbligati sono preferiti nella occupazione dei lavori aziendali di ricostruzione fondiaria ed agraria.

Le rispettive prestazioni contrattuali delle parti restano sospese per il tempo e per le quantità per le quali ciascuna prestazione risulta impossibile.

Nel caso che in dipendenza degli eventi di cui al primo comma si sia resa impossibile per il futuro la prosecuzione del contratto, le parti ne concorderanno la nuova formulazione.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 12.

Gli accertamenti preventivi e consuntivi, in ordine alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2, sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 13.

Il Capo dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, sulla base della documentazione acquisita ed in conformità del parere della Commissione di cui al precedente articolo 9, concede il contributo nei limiti di spesa preventivata di lire 30 milioni.

Il predetto Funzionario provvede anche, limitatamente alle concessioni disposte con propri decreti, alla liquidazione ed al pagamento dei contributi mediante ordinativi tratti sui fondi anticipati con ordine di accreditamento dell'importo massimo di lire 50 milioni, che il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato ad emettere, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e nell'articolo 285 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924 numero 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione del rendiconto prima della emissione di ulteriori ordini di accreditamento a favore dello stesso Funzionario delegato.

Al riscontro ed al controllo sui provvedimenti del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura provvedono la Ragioneria regionale di Venezia e gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso il Provveditorato regionale opere pubbliche di Venezia a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 numero 987.

Alla concessione, liquidazione e pagamento del contributo, quando la spesa preventivata per le opere e per gli acquisti superi complessivamente i 30 milioni, provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Alle piccole e medie aziende possono concedersi una anticipazione fino al 20 per cento del contributo e successivi acconti fino al

massimo del 70 per cento del contributo stesso, in ragione dell'avanzamento dei lavori e degli acquisti effettuati.

Art. 14.

Alle ricostruzioni, riparazioni, ripristini e acquisti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 2, sui terreni assegnati a norma dell'articolo 21 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è autorizzato, se richiesto, a provvedere, per conto degli assegnatari, lo Ente per la colonizzazione del Delta Padano, anche se sia stato determinato il prezzo di riscatto del terreno assegnato e sia decorso il periodo di prova previsto dall'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, fruendo del contributo massimo previsto dall'articolo 2 e delle anticipazioni ed acconti di cui all'articolo 13 della presente legge.

Le spese non coperte da contributo statale sono a carico degli assegnatari e, ove questi non siano in grado di pagare in unica soluzione, saranno recuperate dall'Ente in un quinquennio.

TITOLO II

Opere pubbliche di bonifica.

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste è autorizzato ad assumere a suo totale carico tutte le spese, comprese quelle di studio e di progettazione, per il ripristino delle opere di bonifica, ivi comprese quelle irrigue, sia quelle danneggiate dall'alluvione, sia quelle parzialmente e totalmente inefficienti a causa dello straordinario abbassamento del terreno.

TITOLO III

Disposizioni finali.

Art. 16.

Ai fini della presente legge, per la classificazione della azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti dallo

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

articolo 5 del regolamento per l'esecuzione delle norme del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Art. 17.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 del Titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del Titolo I della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Per la esecuzione delle opere pubbliche di cui al Titolo II della presente legge è autorizzata la spesa di lire 100 milioni. Totale lire 600.000.000.

Art. 18.

Il decreto legge 24 novembre 1951, n. 1210, convertito con legge 2 gennaio 1952, n. 4, è

applicabile ai Comuni di Contarina e Donada colpiti dall'alluvione dell'aprile 1958.

Art. 19.

L'articolo 32 della legge 27 dicembre 1953, n. 938 è applicabile per la durata di un anno alle aziende di Contarina e di Donada danneggiate dall'alluvione dell'aprile 1958, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per l'assistenza agli aventi diritto.

Art. 20.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.